



DIREZIONE GENERALE

AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE

n. 03 del 03/09/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016.

Adesione al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività.

Contratto di valore pari ad € 4.790.826,73 – di cui € 3.926.907,16 per imponibile ed € 863.919,57 per IVA al 22% - e durata di 31 (trentuno) mesi e 23 (ventitre) giorni con decorrenza dal 01/10/2020 sino al 23/05/2023.

Impegno di spesa di € 2.293.196,13 – di cui € 1.863.170,05 per imponibile, € 409.897,41 per IVA al 22% ed € 20.128,67, esenti da IVA, per diritti da corrispondere a Consip SpA per l'adesione al Contratto Quadro SPC2.

CIG Contratto Quadro SPC2: 5133642F61

CIG derivato Contratto Quadro SPC2: 84220195F0

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 05/09/2017, registrata all'Indice Generale in data 07/09/2017, al n. 962, si è aderito alla Convenzione Consip SGM “Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro” nonché al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività” per continuare a garantire, rispettivamente, i servizi di rete dell'Ente e la connettività per le sedi non coperte dalla fibra;

con Determinazione Dirigenziale n. 05 del 22/09/2017, registrata all'Indice Generale in data 29/09/2017, al n. 1080, si è esercitata l'opzione di riscatto in IRU per 3 (tre) anni di parte dell'infrastruttura in fibra ottica fornita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Fastweb S.p.A./O.R.M.U. di Giovanni Montella & C. S.r.l., (art. 35 del capitolato d'oneri dell'appalto “Fonia Dati 3”) e di riscatto di parte degli apparati forniti dal R.T.I. Fastweb S.p.A./O.R.M.U. di Giovanni Montella & C. S.r.l. in locazione operativa (art. 2.5 del capitolato d'oneri dell'appalto “Fonia Dati 3” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 01 del 05/08/2011, contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011).

Considerato che

i suddetti affidamenti, tutti di durata triennale, scadono il 30/09/2020;

l'aggiudicazione della gara Consip per l'appalto dei “Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro” – Edizione 2 è stata revocata e, al momento, non risultano attive iniziative equivalenti e non sussistono le condizioni per il ricorso alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs n. 50/2016;

gli apparati, attualmente in uso, per “illuminare” la rete scontano un grado di obsolescenza che, di fatto, rende non conveniente economicamente percorrere la strada di un affidamento, a mezzo gara aperta, del servizio di gestione e di manutenzione per assicurare un efficiente livello dei servizi di comunicazione.

Considerato, altresì, che

nell'ambito della strategia nazionale per la banda ultra larga predisposta per rispondere agli obiettivi previsti dall' Agenda Digitale Europea, Open Fiber S.p.A. che si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE - è stata incaricata di realizzare un'infrastruttura di rete a banda ultra larga interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) su tutto il territorio nazionale allo scopo di assicurare a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione una connessione ultraveloce in tecnologia FTTH, consentendo così l'accesso ai più innovativi servizi digitali;

il processo di cablaggio della fibra ottica prende avvio con la firma di una convenzione tra il comune interessato alla realizzazione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura di rete in cui vengono definite le modalità e i tempi di lavoro, standard tecnici e di sicurezza per ridurre al massimo i disagi per i cittadini durante i lavori, modalità di scavo per la posa della fibra ottica.

Atteso che

la convenzione tra Open Fiber S.p.A e il Comune di Napoli è ancora in itinere anche se il processo di cablaggio della città di Napoli è stato già avviato;

la bozza di convenzione prevede che Open Fiber S.p.A. si impegni a realizzare, a titolo gratuito, la connessione di gran parte di edifici – sede di uffici comunali – attualmente collegati in fibra ottica e ricadenti nel Perimetro di Copertura del progetto di cablaggio, attraverso la posa di fibra spenta;

è previsto che i predetti collegamenti dovranno essere realizzati creando delle connettività punto - punto con una coppia di fibre spente dedicate, tranne che per quattro sedi - Palazzo San Giacomo, via De Giaxa, Polifunzionale di Soccavo e Piazza Cavour – per le quali dovranno essere realizzati collegamenti in doppia via diversificata in modo tale da creare un anello di collegamenti tra di esse.

Ritenuto, pertanto, che

siano venute meno alcune delle condizioni a sostegno dell'economicità del modello organizzativo della gestione integrata rete-fonia e della connettività finora utilizzato;

non sussistono, al momento, le condizioni giuridiche e amministrative a supporto di una ripetizione dei servizi in IRU dell'infrastruttura in fibra ottica da parte dell'attuale fornitore ne quelle di convenienza economica per l'affidamento mediante espletamento di procedura di gara;

si ritiene opportuno, prudentiale e conveniente attendere il perfezionamento della predetta convenzione con Open Fiber S.p.A. che potrebbe consentire, al Comune di Napoli, di disporre, nel breve periodo e a titolo gratuito, di un'infrastruttura in fibra ottica;

è necessario, al fine di garantire il buon funzionamento degli Uffici dell'Ente, assicurare la piena operatività delle infrastrutture di rete e dei connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.) senza soluzione di continuità.

Dato atto che

i Contratti Quadro per servizi di connettività (trasmissione dati e sicurezza) che nel 2005 originarono il Sistema Pubblico di Connettività, noto come SPC, sono il più importante strumento di procurement a supporto dell'Agenda Digitale Italiana;

si è stabilito, pertanto, di avvalersi dei servizi messi a disposizione da Consip S.p.A. con il Contratto Quadro SPC2 “Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività” - CIG 5133642F61 - idonei ad assicurare connessioni mediante link opportunamente dimensionati per rispondere alle esigenze di banda, di performance e di resilienza richieste dall'Ente;

le opzioni offerte dal predetto Contratto Quadro ricomprendono, altresì, i servizi che fino alla naturale scadenza sono assicurati con il contratto stipulato in adesione alla Convenzione SGM e con quello stipulato per i servizi in IRU dell'infrastruttura in fibra ottica;

le opzioni offerte consentono di avvalersi della facoltà, nel corso di validità dei contratti di fornitura, di rimodulare i servizi, in diminuzione o in aumento, qualora si rendesse necessario

modulare e variare i servizi sulla base di sopravvenute necessità, in relazione alle quali si provvederà con apposito atto e comunque in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.

Visti

l'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 così come modificato dal D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito con la Legge n. 191 del 30/07/2004 che, ai commi 3 e 3 bis, stabilisce:

- 3. *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.*
- 3-bis. *“I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”;*

il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito dalla Legge n. 135 del 7/08/2012 che all'art. 1 *“Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”*, stabilisce quanto segue: *“I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. - la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita “Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID”;*

la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:

“c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della

pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]"

Tenuto conto

del sopra citato comma c) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente "il ricorso alle convenzioni Consip" fra gli strumenti di acquisto confacente agli obblighi di acquisizione centralizzata;

del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Preso atto che

ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 è necessario predisporre apposita determina a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, clausole contrattuali) nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

tra i firmatari del Contratto Quadro SPC2 per i "Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività" compare la società "Fastweb S.p.A.", con sede legale in Milano, alla via F. Caracciolo, 51 - CAP 20155, C.F./P.IVA: 12878470157;

in data 30/07/2020 è stato inoltrato alla società Fastweb S.p.A., tramite PEC, il Piano dei Fabbisogni aggiornato per attivare i servizi di Trasporto Dati (connettività), di Sicurezza Perimetrale, di Comunicazione Evoluta e di Supporto Professionale, tutti ricompresi nel Contratto Quadro SPC2;

la società Fastweb S.p.A, con PEC del 06/08/2020, ha inviato il Progetto dei Fabbisogni, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente, al n. PG/2020/535804, che costituisce proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella documentazione contrattuale del Contratto Quadro e di quanto richiesto nel citato Piano dei Fabbisogni;

la società Fastweb S.p.A, con ulteriore PEC del 06/08/2020, ha inviato una relazione tecnica che descrive elementi tecnici e organizzativi aggiuntivi a completamento e ad integrazione di quanto riportato nel Progetto dei Fabbisogni;

il fine che si intende perseguire è quello di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, della rete fonia-dati ed internet del Comune di Napoli per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività dell'Amministrazione comunale;

l'oggetto dell'adesione al Contratto Quadro SPC2 è la fornitura dei servizi di Trasporto Dati (connettività), di Sicurezza Perimetrale, di Comunicazione Evoluta e di Supporto Professionale;

la forma dell'adesione al Contratto Quadro SPC2, come prescritto dalle vigenti disposizioni, sarà quella della scrittura privata semplice, (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore);

le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi offerti nell'ambito del Contratto Quadro SPC2;

sono stati valutati i rischi di interferenza ed è stato predisposto il Documento di Valutazione Rischi (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 ad integrazione del DVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, redatto da Consip per gara con procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367 (ALLEGATO 9 del Disciplinare di Gara – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3 – TER D.Lgs 81/2008 E S.M.I.) e disponibile pubblicamente, che dovrà essere sottoscritto dalla società Fastweb S.p.A. contestualmente alla stipula del contratto esecutivo.

Ritenuto, pertanto

di aderire al Contratto Quadro stipulato da Consip S.p.A. con Fastweb S.p.A per la fornitura dei “Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività”, per la durata di 31 (trentuno) mesi e 23 (ventitre) giorni a decorrere dal 01/10/2020 sino al 23/05/2023 incluso, data di scadenza naturale del contratto Quadro SPC2, come dettagliatamente descritto nel Progetto dei Fabbisogni allegato al presente atto, in cui gli importi del costo del servizio emergono al punto 2 “Condizioni Economiche” per una spesa complessiva annua di € 1.456.755,61, IVA esclusa, oltre ad un costo una tantum di € 42.225,54, IVA esclusa, per spese di attivazione ed un ulteriore costo di € 20.128,67, esente da IVA, per diritti da corrispondere a Consip S.p.A.

Atteso che

con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2019 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2019/2021;

con deliberazione di Giunta comunale n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 23/12/2019 è stata ratificata la deliberazione di G.C. n. 576 del 29.11.2019 avente ad oggetto: variazione del bilancio di previsione 2019/2021 per l'iscrizione nelle annualità 2019-2020-2021 di maggiori entrate e di maggiori e minori spese. Approvazione da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

le risorse disponibili sul capitolo di spesa 3916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.05.999, denominato "Servizi di Rete: Traffico Fonia Dati e altre Prestazioni di Servizi per il Funzionamento del Centro di Gestione e degli Impianti Connessi", imputate sul bilancio 2019-2021, ammontano a complessivi € 2.296.897,90 così distribuiti:

annualità 2020: € 661.897,90;

annualità 2021: € 1.635.000,00;

le risorse disponibili sul capitolo di spesa 3931 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.09.004, denominato "Manutenzione hardware – Servizio sicurezza informatica e server farm", imputate sul bilancio 2019-2021, annualità 2021, ammontano a complessivi € 300.000,00;

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), così come modificato in sede di conversione, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2020;

l'art. 53 co. 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni che si trovano nelle condizioni previste al co. 1 dello stesso art. 53 al 31 ottobre 2020;

ai sensi dell'art. 163 co. 2 del D.Lgs n. 267/2000, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

ai sensi dell'art. 163, co. 5 lettera c) del D.Lgs n. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, sono escluse dall'obbligo del rispetto del vincolo di spesa mensile dato dalla quota dei dodicesimi.

Dato atto che

ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto è stata condotta dal Funzionario Informatico ing. Lucio Abbate (matr. 55673) al quale, verificato il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, con il presente provvedimento si

conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

l'ing. Lucio Abbate con nota prot. n. PG/2020/557410 del 26/08/2020, ha dichiarato di aver esaminato e valutato positivamente il Progetto dei Fabbisogni ed il relativo Piano di Attuazione presentati dal fornitore, precisando che non sono emersi motivi ostativi alla loro approvazione, in quanto le linee di servizio ivi descritte rispettano in pieno gli obiettivi specifici e complessivi, in termini temporali e funzionali, così come indicati nel Piano dei Fabbisogni;

le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle aventi carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e da imputare agli esercizi in cui le spese stesse saranno esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d'ufficio il DURC della società affidataria – PG/2020/456895 del 03/07/2020, che risulta regolare;

è stata acquisita con nota PG/2020/465497 del 07/07/2020, dal Servizio Contrasto all'Evasione e Innovazione dei procedimenti tributari, l'attestazione di regolarità tributaria prevista dal Documento Unico di Programmazione - Programma 100 della società affidataria, che risulta regolare;

trattandosi di adesione a Contratto Quadro, la Consip S.p.A. ha provveduto prima della stipula alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 da parte della società affidataria.

Dato, altresì, atto

dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Attestata

la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Vista la normativa di seguito indicata:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- Piano Triennale per l'informatica della pubblica amministrazione;

- art. 4 del D.Lgs n. 165 del 2001;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Ritenuto

per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte:

- di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016, quale procedura per l'affidamento della fornitura dei servizi di connettività, l'**adesione** al Contratto Quadro SPC2 per i “servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività” - CIG 5133642F61 - sottoscritto dalla società “Fastweb S.p.A.”, con sede legale in Milano, alla via F. Caracciolo, 51 - CAP 20155, C.F./P.IVA: 12878470157, con decorrenza dal 01 ottobre 2020 e fino al 23 maggio 2023 incluso, data di scadenza naturale del contratto Quadro SPC2;
- di prendere atto della comunicazione pervenuta dall'ing. Lucio Abbate, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. PG/2020/557410 del 26/08/2020, con cui ha dichiarato di aver esaminato e valutato positivamente il Progetto dei Fabbisogni ed il relativo Piano di Attuazione presentati dal fornitore, precisando che non sono emersi motivi ostativi alla loro approvazione, in quanto le linee di servizio ivi descritte rispettano in pieno gli obiettivi specifici e complessivi, in termini temporali e funzionali, così come indicati nel Piano dei Fabbisogni;
- di approvare il Progetto dei Fabbisogni ed il relativo Piano di Attuazione presentati, a mezzo PEC, dal fornitore e acquisiti al protocollo dell'Ente al n. PG/2020/535804 del 06/08/2020;
- di dare atto che il contratto, di valore complessivo di € 4.790.826.73 – di cui € 3.926.907,16 per imponibile ed € 863.919,57 per IVA al 22%, avrà la durata di 31 (trentuno) mesi e 23 (ventitre) giorni con decorrenza dal 01/10/2020 sino al 23/05/2023 incluso;
- di dare atto che, con nota PG/2020/98471 del 03/02/2020, si è provveduto a richiedere ai competenti Servizi Finanziari, durante la fase ricognitiva per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2020/2022, gli stanziamenti necessari per garantire i servizi di fonia - dati e di connettività per le annualità 2020, 2021, 2022 e relativa annotazione, ai sensi dell'art. 183 co. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'annualità 2023;
- nelle more dell'approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall'Ente, di **impegnare** a favore della società Fastweb S.p.A. parte della spesa derivante dall'adesione in argomento, pari a complessivi € 2.273.067,46 – di cui € 1.863.170,05 per imponibile ed € 409.897,41 per IVA al 22% -

provvedendo alle imputazioni sul Bilancio 2019/2021 - E. P. - come di seguito indicato:

Capitolo	Imponibile (€)	IVA (22%)	Importo Complessivo (€)	Annualità
3916	406.414,44	89.411,18	495.825,62	2020
3916	1.210.855,61	266.388,23	1.477.243,84	2021
3931	245.900,00	54.098,00	299.998,00	2021

- di **impegnare** a favore di Consip S.p.A. quali diritti per l'adesione al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività provvedendo alle imputazioni sul Bilancio 2019/2021 – E. P. - come di seguito indicato:

Capitolo	Imponibile (€)	IVA	Importo Complessivo (€)	Annualità
3916	20.128,67	0,00	20.128,67	2020

- di dare atto che si procederà, con l'adozione di un successivo provvedimento, dopo l'approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, alla registrazione contabile del relativo impegno per l'annualità 2022 e dell'annotazione contabile, ai sensi dell'art. 183 co. 6 D.Lgs n. 267/2000, per l'annualità 2023 per gli importi di seguito indicati:

3916	1.456.755,61	320.486,23	1.777.241,84	2022
3916	606.981,50	133.535,93	740.517,44	2023

- di subordinare l'adesione di cui al presente atto e la conseguente stipula contrattuale all'accettazione, da parte di Fastweb S.p.A., del Patto di Integrità;
- di dare atto che la stipula del contratto SPC2 è subordinata alla firma, di entrambe le parti, del contratto esecutivo OPA e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08;
- di dare atto che il contributo a Consip S.p.A. dovrà esser erogato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di adesione tra le parti, mediante bonifico bancario, con causale "CQ SPC 2", sul conto corrente i cui estremi sono i seguenti

Banca: INTESASANPAOLO

IBAN: IT 38 0 03069 03240 100000005558

- di riservarsi la facoltà, nel corso di validità dei contratti di fornitura, di avvalersi della possibilità di rimodulare i servizi, in diminuzione o in aumento, come previsto dal Contratto Quadro in parola, qualora si rendesse necessario modulare e variare i servizi sulla base di sopravvenute necessità, in relazione alle quali si provvederà con apposito atto e comunque in coerenza con le risorse finanziarie disponibili;
- di conferire, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l'adesione di cui al presente provvedimento, al Funzionario Informatico ing. Lucio Abbate (matricola 55673), incardinato nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, in possesso dei requisiti di capacità e di professionalità necessari per l'adozione degli atti conseguenziali relativi alle procedure di affidamento;
- di individuare, in accordo con il RUP designato, il Funzionario Informatico ing. Francesco Essolito (matricola 55816), incardinato nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale -

Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'adesione disposta con l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016;

- di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono tenuti a svolgere le funzioni ed i compiti previsti e disciplinati dalla vigente normativa;
- di precisare, altresì, che il RUP e il DEC dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconfirmità o incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013;
- di stabilire che il Referente per l'anticorruzione e la trasparenza nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale provveda all'aggiornamento del Piano di Rotazione degli Incarichi nonché alla successiva trasmissione del Piano medesimo al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle aventi carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e da imputare agli esercizi in cui le spese stesse saranno esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- di notificare il presente atto agli interessati.

Allegati:

- 1) Progetto dei Fabbisogni – PG/2020/535804 del 06/08/2020;
- 2) Patto di Integrità.

Sottoscritto digitalmente¹ da
Il Dirigente
Ing. Luigi Volpe

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.